

Straniero (condizione dello) - protezione internazionale - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 7167 del 18/03/2024 (Rv. 670639-01)

Protezione speciale - Regime anteriore alle modifiche introdotte con il d.l. n. 20 del 2023 - Vincolo familiare integrante un radicamento affettivo - Sufficienza - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, la protezione speciale, nel regime anteriore alle modifiche introdotte con il d.l. n. 20 del 2023, può essere accordata anche in ipotesi della sola ricorrenza del vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale, sempre che il suddetto vincolo - che non deve necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa con i requisiti relativi all'integrazione sociale e lavorativa - abbia le concrete connotazioni previste dall'art. 19 del testo unico dell'immigrazione, *ratione temporis* vigente, quanto a natura ed effettività, sì da integrare un radicamento affettivo. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale, che aveva rigettato la domanda di protezione speciale, esaminando soltanto parzialmente la condizione individuale del ricorrente, senza valutare la rilevanza dei vincoli familiari, desumibili dal fatto che egli aveva lasciato il suo paese con la compagna, dalla quale aveva avuto una bambina, nata sul suolo italiano).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 7167 del 18/03/2024 (Rv. 670639-01)